



ATTO N. 213

***D*ISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1491 del 25.10.2010)*

***“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010,
ai sensi della legge regionale di contabilità 28/02/2000, n. 13, artt. 45 e
82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa -
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 3.11.2010*

Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 4.11.2010



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1491 DEL 25/10/2010

OGGETTO: Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "DDL: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Dott.ssa Anna Lisa Doria;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Franco Tomassoni avente ad oggetto: "DDL: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo;

Premesso che con proprie precedenti deliberazioni sono state accertate le somme da tramandare all'esercizio 2010 come residui passivi 2009 e precedenti e le somme da tramandare all'esercizio 2010 come residui attivi degli anni 2009;

Che, sulla base degli atti sopra richiamati è possibile determinare il risultato finanziario dell'esercizio decorso e procedere alle operazioni di assestamento del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2010 consistenti:

- a) nell'aggiornamento della previsione di residui attivi e passivi;
- b) nell'aggiornamento del saldo finanziario e della previsione di cassa;
- c) nella reiscrizione alla competenza dell'esercizio in corso delle somme non utilizzate al 31/12/2009 e relative a stanziamenti correlati ad entrate a destinazione vincolata;

Preso atto che con precedente delibera della Giunta regionale n. 1369 del 11.10.2010 è stato approvato il d.d.l. relativo al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2009;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Viste le LL.RR. nn. 8, 9 e 10 rispettivamente di approvazione della Legge Finanziaria regionale, del collegato alla manovra di bilancio 2010 e del Bilancio di Previsione 2010;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "DDL: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

- 3) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 38, dello Statuto regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

RELAZIONE**1. Premessa**

La disciplina dell'assestamento di bilancio, prevista dall'art. 45 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, si articola sui seguenti elementi essenziali:

- a. l'assestamento persegue le finalità di definire i fenomeni contabili dei residui, del saldo finanziario e della giacenza iniziale di cassa. Dati che, in sede di impostazione di bilancio è possibile prevedere solo in termini presuntivi;
- b. l'assestamento non presuppone la necessaria avvenuta approvazione dei conti consuntivi degli esercizi precedenti, ma l'avvenuto accertamento contabile dei dati relativi e l'esatta conoscenza della giacenza iniziale di cassa;
- c. in sede di assestamento devono essere garantiti i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale n. 13/2000 in termini di competenza e di cassa;
- d. con l'assestamento di bilancio è possibile apportare anche variazioni alle previsioni della competenza e della cassa al fine di adeguare alle effettive esigenze della gestione i vari stanziamenti di spesa e di entrata.

L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di variazione al bilancio strettamente connesso al contenuto del precedente esercizio con specifici compiti elencati dall'art. 45 della LR 13/2000:

1. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente;
3. aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso;
4. revisione generale delle poste di bilancio alla luce delle mutate esigenze scaturite dalla gestione di questa prima parte dell'esercizio finanziario.

Con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all'art. 82 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 ed in particolare all'ultimo comma che prevede l'obbligo di riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziare in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell'esercizio successivo con l'obbligo di destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.

Tale disegno di legge è, comunque, connesso funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio 2009, già approvato dalla Giunta regionale, ai fini di una perfetta concordanza degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 2009 ed il bilancio 2010 (cassa, residui attivi e passivi).

Al fine, poi, di assicurare continuità e coerenza alla gestione contabile e amministrativa vengono apportate integrazioni e modifiche alle leggi regionali finanziaria, collegato e bilancio 2010, nn. 8 del 11/2/2010, 9 e 10 del 12/2/2010.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con il presente provvedimento, inoltre, al fine di una maggiore snellezza e razionalizzazione del percorso legislativo, vengono approvati interventi in materia di entrate e spese, collegati con la manovra di assestamento, nonché apportate modifiche e/o integrazioni a leggi regionali in vigore.

Dal punto di vista formale il disegno di legge viene articolato in titoli: il Titolo I, che contiene norme relative all'assestamento di bilancio 2010, il Titolo II che contiene aspetti sostanziali di modifica ed integrazione di leggi regionali in vigore, nonché interventi in materia di entrata e spesa non previsti dalla legislazione in essere e il Titolo III relativo ad altre disposizioni.

In sede di assestamento vengono garantiti e rispettati gli obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2010 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 359 del 15.12.2009.

2. La manovra di bilancio

Il presente disegno di legge, pur mantenendo inalterata la propria configurazione tecnico - giuridica di "aggiustamento" delle iniziali previsioni di bilancio per quanto concerne le poste di collegamento con il precedente esercizio finanziario (residui, giacenza di cassa, risultato di amministrazione), rappresenta anche un momento di analisi e valutazione complessiva delle esigenze emerse nel corso di questi mesi e si inserisce in un contesto normativo nazionale che ha prodotto riflessi sui bilanci delle Regioni.

2.1 La manovra dello Stato

Il Parlamento con legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha approvato una manovra correttiva dei conti pubblici, per gli anni 2010-2013.

L'ammontare netto della manovra, per l'intero triennio, è pari a circa 25 miliardi, nel 2008 era stata pari a 16,3 miliardi, mentre nel 2009-2011 è stata di 36,3 miliardi.

Il "concorso" delle Regioni ordinarie alla manovra correttiva di finanza pubblica è costituito da:

- ulteriore "stretta" sul patto di stabilità interno di 4 miliardi per il 2011 e di 4,5 per il 2012. In aggiunta a quella già stabilita con il decreto legge 112/2008 che era pari a 2,4 miliardi per il 2011 (significa minori pagamenti e minori impegni rispetto all'anno precedente);
- taglio di 4 miliardi per il 2011 e di 4,5 a partire dal 2012 delle risorse (trasferimenti) statali.

I principali effetti sul bilancio delle Regioni, a partire dal 2011, riguardano:

- riduzione spese per studi, incarichi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autoveicoli (ART. 6, commi 7-14)
- razionalizzazione spese di manutenzione immobili (ART. 8, comma 2)
- contenimento spese per pubblico impiego (art. 9), ed in particolare,
 - (i) blocco, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, al livello del trattamento in godimento nell'anno 2010;
 - (ii) riduzione - a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 - dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici (del 5% per la parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro; del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro);
 - (iii) fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione di cui sopra;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- (iv) dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; non sono consentiti corrisposizioni di maggiorazioni per incarichi aggiuntivi;
 - (v) i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento;
 - (vi) divieto di avvalersi di personale a tempo determinato o con convezioni ovvero con contratti di cococo per un importo superiore al 50% della spesa del 2009;
 - (vii) riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - (viii) possibilità di conferire altro incarico, anche di valore economico inferiore, al dirigente non riconfermato, a seguito di processi di riorganizzazione e anche in assenza di valutazione negativa.
- rideterminazione del livello della spesa sanitaria (ART. 9, C. 16 e ART. 11, comma 5-12), stabilendo, da un lato, una riduzione di 1.018 milioni di euro nel 2011 (di cui 600 a decorrere dal 2011) e di 1.132 milioni di euro a decorrere dal 2012, del livello di finanziamento del Servizio sanitario, in funzione dei risparmi di spesa (compresi farmaci e personale) derivanti dalle misure di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 9, e, dall'altro, un aumento di 250 milioni per l'anno 2010;
 - ulteriori modifiche (art. 14, comma 1) al Patto di Stabilità Interno (in aggiunta a quanto già previsto dal D.L. 112/2008, che impegnava già le Regioni per il 2011 ad un importante contributo) secondo i seguenti importi (in milioni di euro) per ciascun livello istituzionale:

Ente	Importo 2011	Importo 2012 e successivi
Regioni a statuto ordinario	4.000,00	4.500,00
Regioni a statuto speciale	500,00	1.000,00
Province	300,00	500,00
Comuni	1.500,00	2.500,00

Per l'Umbria significa un "taglio" di circa 114/93milioni di euro per il 2011 e 135/112 per il 2012 in termini di minori possibilità di impegni e pagamenti.

- tagli alle Regioni (art. 14, comma 2), disponendo un taglio di 4 miliardi di euro per il 2011 e di 4,5 miliardi a partire dal 2012 delle risorse (trasferimenti) statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario.

2.2. Attuazione del federalismo fiscale

Dopo l'approvazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Cost., sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- ✓ la "Relazione del Governo alle Camere sul federalismo fiscale, in data 30 giugno 2010;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- ✓ il Decreto legislativo n. 85 del 28/5/2010 recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5/4/2009, n. 42" (GU n. 134 del 11/6/2010).

Sono, invece, in discussione:

- ✓ lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale";
- ✓ lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province";
- ✓ lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale";
- ✓ lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".

I contenuti principali dello schema di decreto legislativo riguardante la fiscalità regionale (e provinciale) e costi standard sono:

- ✓ possibilità di aumentare l'addizionale irpef dello 0,5% fino al 2013, dell'1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015;
- ✓ facoltà di ridurre l'Irap (fino ad azzerarla) a condizione di non aumento dell'addizionale Irpef oltre lo 0,5% (dal 2014);
- ✓ soppressione di alcuni tributi regionali minori (tassa di concessione regionale, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ecc);
- ✓ soppressione compartecipazione dell'accisa regionale sulla benzina e devoluzione alle Province;
- ✓ istituzione di una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale (in sostituzione dei trasferimenti da sopprimere);
- ✓ istituzione di una ompartecipazione dei Comuni all'addizionale regionale Irpef (in sostituzione dei trasferimenti da sopprimere);
- ✓ istituzione di fondi perequativi per Comuni e Province;
- ✓ definizione dei costi standard in sanità per tre macro aggregati (assistenza collettiva, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera);
- ✓ tre regioni di riferimento fra le 5 individuate dal Ministero (quelle in condizioni di equilibrio economico ed adempienti al tavolo di monitoraggio).

2.3. Il Patto di stabilità interno per l'anno 2010

Le regole del patto di stabilità 2010 sono state stabilite dall'art. 77-ter del decreto legge 25/6/2008, n. 112, modificato dalla legge di conversione 6/8/2008, n. 133, che è stato, però, oggetto di numerosi interventi normativi:

- legge finanziaria 2009 (art. 2, comma 42, legge 203/2008);
- artt. 7ter e 7 quater del decreto legge 10/2/2009, n. 5 (convertito dalla legge 9/4/2009, n. 33);
- art. 9bis del decreto legge 1/7/2009, n. 78 (convertito dalla legge 3/8/2009, n. 102);
- art. 4, commi 4-sexies e 4-octies, del decreto legge 25/1/2010, n. 2 (convertito dalla legge 26/3/2010, n. 42).

Le norme, pur mantenendo l'assetto complessivo della disciplina dettata per il triennio 2007-2009 (L. 296/2006, art. 1 commi 655-672), modificano i seguenti aspetti sostanziali:

- le regole del patto per le regioni a statuto ordinario (art. 77ter, commi 3, 5bis e 5 ter, DL 112/2008; artt. 7ter e 7quater, DL 5/2009, art. 9bis, DL 78/2009 e art. 4, comma 4-octies del DL 2/2010);
- anticipa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per la definizione del patto con ciascuna regione a statuto speciale (art. 77ter, comma 6, DL 112/2008);
- le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obiettivi (art. 77ter, commi 13 e 15, DL 112/2008);
- introduce la possibilità per le regioni di "adattare" le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio (art. 77ter, comma 11, DL 112/2008).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disciplina del patto di stabilità continua ad essere transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione - prevista dalla legge finanziaria 2007 e confermata dal comma 2 dell'art. 77ter in esame - che dovrà ri-definire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Confermata anche la possibilità di cambiare le regole del patto, anche per una sola regione, a seguito degli esiti positivi della sperimentazione (comma 9).

La norma contenuta nella legge finanziaria 2007 (comma 656, articolo 1, legge 296/2007) dispone che, a decorrere dal 2007, venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa, introdotto a partire dal 2002. I criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione nonché i criteri per la definizione del saldo finanziario saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Al fine di analizzare le problematiche inerenti l'assunzione del saldo finanziario, nonché individuarne criteri e modalità di definizione, è stato costituito un gruppo di lavoro - formalizzato a maggio 2008 - cui partecipano i soggetti istituzionali interessati: regioni, Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per gli Affari regionali, ISTAT.

Esclusioni

Le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa (comma 5) e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti (comma 4).

Le esclusioni riguardano:

- a. le spese in conto capitale della UE, a decorrere dal 2008 e limitatamente alle quote comunitarie (art. 77ter, commi 5bis e 5ter, DL 112/2008);
- b. le maggiori spese per gli oneri contrattuali del trasporto pubblico locale (art. 1, c. 308 L. 244/2007);
- c. le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale (solo per il 2009 e 2010) degli assi "Adattabilità" e "Occupabilità" (comma 18, art. 7ter del DL 5/2009). Per maggiori spese si intende, per la competenza, la differenza fra impegni e piano finanziario del POR per i rispettivi anni; per la cassa, la differenza tra pagamenti effettuati e gli importi dei piani finanziari degli anni 2007 e 2008 (comma 19, art. 7 ter del DL 5/2009);
- d. le spese correnti (a decorrere dal 2009) per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti UE, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale (art. 7quater, comma 15, DL 5/2009);
- e. i pagamenti (a decorrere dal 2009) a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9bis, comma 5, DL 78/2009).

L'obiettivo di spesa per l'anno 2010 (art. 77ter, comma 3, DL 112/2008) è pari alle spese finali 2009 (come da obiettivo) aumentate di un punto percentuale per il 2010 (e diminuito dello 0,9 per cento per il 2011).

A decorrere dal 2010 (e fino al 2011), inoltre, le **Regioni possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa** attraverso una corrispondente riduzione di determinati impegni di parte corrente, disciplinandone le relative modalità di calcolo (art. 4, comma 4-octies, legge 42/2010).

Tale comma novella l'articolo 77-ter del decreto n. 112, aggiungendo un comma 5-quater in materia di limiti di spesa per le regioni, dispone che le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, possano definire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi a:

- gli interessi passivi e oneri finanziari diversi,
- la spesa di personale,
- la produzione di servizi in economia,
- l'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto.

Entro il 30 giugno, le regioni devono comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, insieme agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi.

Patto stabilità Comuni/Province (art. 7-quater, dl 5/2009 e art. 4, comma 4-sexies, legge 42/2010)

Viene estesa anche al 2010 la disposizione del comma 1, lett. a) e b) e del comma 3 dell'art. 7-quater del decreto legge 5/2009 (convertito nella legge 9/4/2009, n. 33), recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, che concedeva la possibilità alle Province e ai Comuni di "sforare" il patto di stabilità 2009 a danno del patto delle Regioni: i maggiori pagamenti dei Comuni/Province, infatti, devono essere finanziati dalle Regioni attraverso una riduzione dei propri pagamenti.

Il comma 1, lettere a) e b), dell'art. 7-quater, dispone che siano esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni di spesa assunti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Il comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 stabilisce che ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti rispettosi del patto di stabilità interno nell'anno 2007, che presentino un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica e che abbiano registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007, possano effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza. A tal fine, i medesimi enti locali sono tenuti a dichiarare all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il meccanismo stabilito dal legislatore prevede:

- entro il 30 aprile il Comune/Provincia comunica alla Regione di appartenenza (nonché all'Anci e all'Upi), l'ammontare dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno;
- la Regione definisce e comunica, entro il 31 maggio, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi da comune/provincia;
- la regione, contestualmente, rivede il proprio patto di stabilità diminuendolo dell'importo concesso a comune/provincia;
- entro il 30 giugno, la Regione trasmette al MEF gli elementi informativi per la verifica da parte del Ministero degli equilibri dei saldi;
- la Regione, comunque, può non concedere questa possibilità.

Tale facoltà è limitata a Comuni/Province, con popolazione superiore a 5 mila abitanti, c.d. "virtuosi" e cioè:

- a. che abbiano rispettato il Patto 2008;
- b. che presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale (per classe demografica);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c. che hanno registrato nel 2009 un ammontare di impegni per spesa corrente (al netto degli adeguamenti contrattuali del personale, compreso il segretario comunale e provinciale) non superiore a quello medio del triennio 2006-2008.

Adattabilità patto ai Comuni/Province

Il comma 11, dell'art. 77ter, del DL 112/2008, introduce – per la prima volta - la possibilità per le regioni di “adattare” le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.

Nonostante non venga specificato, si ritiene che tale disposizione debba valere per le regioni a statuto ordinario, dal momento che le regioni ad autonomia differenziata hanno competenza legislativa primaria in materia di enti locali e provvedono a definire le regole del patto per i rispettivi enti locali nell'ambito dell'Accordo con la Ragioneria come dispone il comma 6.

La norma non specifica quale sia l'atto formale con cui la regione a statuto ordinario – che non ha competenza in materia di finanza locale - possa dare attuazione alla disposizione.

Monitoraggio

Analogo alla precedente disciplina anche il sistema di monitoraggio (art. 77ter, commi 12-14, DL 112/2008).

Le regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del patto, inoltre, hanno l'obbligo di inviare alla Ragioneria Generale dello Stato, la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con la differenza, introdotta dalla norma in esame, che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del patto ed è sanzionata nei termini previsti dal comma 15. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del patto, si applica, solo fino alla data di invio della certificazione (art. 9bis, comma 4, DL 78/2009), la sola sanzione prevista dall'articolo 76, comma 4, del medesimo DL 112 in esame, ovvero il divieto di assunzione di personale.

Le modalità tecniche del monitoraggio e della verifica sono definite – come di consueto - con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità (art. 77ter, comma 15, DL 112/2008) riguardano (nell'anno successivo a quello dell'inadempienza):

- divieto di impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo minimo del triennio precedente;
- divieto alla contrazione di debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno, infatti, essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente;

divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 4, art. 76 del D.L. 112/2008).

Nella seguente tabella 1) viene data dimostrazione del rispetto dei limiti e vincoli del patto di stabilità alla data del presente disegno di legge:

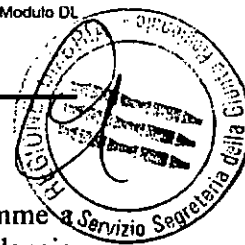
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tab. 1) - Prospetto rispetto limite patto di stabilità 2010-Assessment

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Legge n. 133/2008)			
REGIONE UMBRIA			
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010			
		(migliaia di euro)	
SPESE FINALI		Impegni	
		a tutto il	a tutto il
		31/12/2009	30/09/2010
SCor	TOTALE TITOLO 1°	1.674.465,29	1.638.798,90
a detrarre:	S1 Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. 133/2008)	1.282.954,57	1.288.393,85
	S2 Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale (art.1, c. 308, L. 244/2007)	8.323,88	7.045,12
	S3 Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S4 Spese correlate ai finanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	18.172,46	7.707,44
	S5 Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea		
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5)	365.014,38	335.652,49
SCap	TOTALE TITOLO 2°	195.413,95	155.584,56
a detrarre:	S6 Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. 133/2008)	0,00	0,00
	S7 Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. 133/2008)	0,00	0,00
	S8 Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S9 Spese correlate ai finanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	30.295,88	12.711,69
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S6-S7-S8-S9)	165.118,07	142.872,87
R SF 09	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	530.132,45	478.525,36
	differenza impegni effettivi / limite 2007	244.043,71	
	totale impegni per calcolo limite 2008	774.176,16	
	quota impegni UE correnti 2007	5.687,00	
	quota impegni UE capitale 2007	17.942,00	
	Base di calcolo 2008 ricalcolata	750.547,16	
	+ 2,5% (correttivo 2008)	22.737,00	
	Base di calcolo 2009	773.284,16	
	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77 ter, c. 3, L. 133/2008)	0,6%	928.622,00
	DIFF. TRA RISUL. ANN. E SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 09 - OR SF 09)		448.096,64

SPESE FINALI		Pagamenti	
		a tutto il	a tutto il
		31/12/2007	28/09/2009
SCor	TOTALE TITOLO 1°	1.868.945,66	1.677.002,00
a detrarre:	S1 Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. 133/2008)	1.458.638,71	1.328.935,00
	S2 Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale (art.1, c. 308, L. 244/2007)	2.235,57	8.329,00
	S3 Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S4 Spese correlate ai finanziamenti UE - escluse quote statali e regionali		8.201,00
	S5 Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea		
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5)	408.073,39	331.537,00
SCap	TOTALE TITOLO 2°	280.957,86	235.891,00
a detrarre:	S6 Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. 133/2008)	0,00	0,00
	S7 Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. 133/2008)	0,00	0,00
	S8 Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S9 Spese correlate ai finanziamenti UE - escluse quote statali e regionali		36.141,00
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S6-S7-S8-S9)	280.957,86	199.750,00
R SF 09	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)	689.031,25	531.287,00
	differenza pagamenti effettivi / limite 2007	43.247,91	
	totale pagamenti per calcolo limite 2008	732.279,15	
	quota pagamenti UE correnti 2007	13.398,00	
	quota pagamenti UE capitale 2007	25.085,00	
	Base di calcolo 2008 ricalcolata	693.796,15	
	+ 2,5% (correttivo 2008)	17.345,00	
	Base di calcolo 2009	711.141,15	
	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77 ter, c. 3, L. 133/2008)	0,6%	706.874,00
	DIFF. TRA RISUL. ANN. E SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 09 - OR SF 09)		175.587,00

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



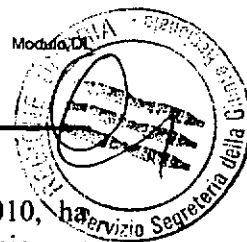
2.4. La manovra finanziaria e di bilancio contenuta nell'assestamento

Con il presente disegno di legge di assestamento, oltre a procedere alla reiscrizione delle somme a destinazione vincolata, vengono apportate anche variazioni alle previsioni iniziali del bilancio regionale per finanziare esigenze aventi il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con il documento regionale di programmazione.

Gli interventi finanziati in sede di assestamento riguardano, in particolare, i seguenti settori di intervento:

- **285.000,00 euro nel settore attività culturali-sport-spettacolo** per interventi relativi allo spettacolo di cui alla LR 6/8/2004, n. 17 (€45.000,00), per il finanziamento di interventi di cui alla L.r. 37/90 in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale (€ 60.000,00), per il finanziamento degli interventi di cui alla L.r.24/03 in materia di musei (€ 30.000,00), per interventi di promozione sportiva di cui alla LR 19/2009 (€ 50.000,00) e per Accademia delle Belle Arti di Perugia di cui alla LR 16/10/2006, n. 12 (€ 100.000,00);
- **4.528.706,00 euro nel settore agricoltura-foreste-ambiente** per interventi relativi alla repressione degli incendi boschivi di cui alla LR 28/2001 (€ 450.000,00), per il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla LR 29/7/2009, n. 17 (€ 30.000,00), per fiere e manifestazioni di cui alla LR 1/7/1981, n. 40 (€ 106.500,00), per cofinanziamento progetti interregionali (€ 9.454,00), per l'Azienda Vivaistica regionale di cui alla LR 23/03/2000, n. 25 (€ 58.900,00), per interventi in materia di caccia di cui alla LR 25/11/2004, n. 25 (€ 855.000,00), per le aree naturali protette di cui alla LR 3/3/1995, n. 9 (€ 150.000,00), per contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato (€ 123.850,00), per lo sviluppo della flora fungina (€ 15.000,00), per concorso al pagamento delle rate dei mutui delle cooperative agricole (€ 56.002,00) e per il processo di riforma delle Comunità Montane (€ 2.674.000,00);
- **4.519.000,00 euro nel settore sviluppo economico-attività produttive-istruzione-turismo** per interventi in favore dell'artigianato artistico (€ 20.000,00), per interventi a sostegno delle borse di studio universitarie di cui alla LR 28/3/2006, n. 6 (€ 3.500.000,00), per interventi in favore del turismo di cui alla LR 27/12/2006, n. 18 (€ 260.000,00), per incremento fondo programmi di Sviluppo Umbria spa (€439.000,00, di cui: € 350.000,00 per attività di sviluppo economico-territoriale e € 89.000,00 per fondo programmi 2010), per progetti finalizzati alla promozione della qualità nella scuola di cui alla LR 16/12/2002, n. 28 (€ 300.000,00);
- **101.000,00 euro per sistemi informativi e sviluppo Open Source;**
- **1.200.000,00 per il trasporto pubblico locale**, di cui € 1.000.000,00 per il finanziamento della comunità tariffaria e € 200.000,00 per la carta Tutto Treno;
- **288.000,00 euro per saldo spese elezioni amministrative regionali;**
- **192.000,00 euro per spese connesse alla manutenzione immobili;**
- **492.000,00 euro per esigenze di equilibrio strutturale di bilancio.**

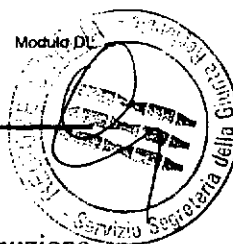
Il finanziamento degli interventi di cui sopra viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui e/o prestiti non ancora contratti e nelle spese di personale, sia mediante rimodulazioni di stanziamenti e riallocazione nonché riorientamento di risorse.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In particolare, si sottolinea che la Giunta regionale, con proprio atto n. 812 del 31/5/2010, ha approvato una serie di misure di contenimento nella gestione del personale stimando un risparmio, per il corrente esercizio di un milione di euro che si è realizzato negli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Descrizione	Risparmio
277	Spese per le direzioni regionali di cui all'art. 5 della l.r. 22.04.97 n. 15	160.000,00
280	Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili, al personale di ruolo e non di ruolo della giunta regionale - l.r. 16/12/83 n.46-	290.000,00
282	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della giunta regionale-art.15 l.r. 17/4/90n.23	250.000,00
283	Spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato.	100.000,00
300	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni e trasferimenti del personale della giunta regionale - l.r. 15/6/1979 n.28	50.000,00
355	Spese per il servizio di mensa del personale della giunta regionale. l.r. 23.3.1981, n. 15 e art. 41 l.r. 16.12.83 n. 46	150.000,00



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Livello del ricorso al mercato

La legge finanziaria regionale per il 2010 (L.R. n. 8 del 11/2/2010), prevede una graduale diminuzione del ricorso al mercato: € 58.000.500,00 per il 2010, € 53.000.500,00 per il 2011 e € 46.361.800,00 per il 2012.

L'ammontare dei mutui e/o prestiti previsti tiene conto, dopo la presente operazione di assestamento, per € 13.638.700,00 nel 2010 e 10.638.700,00 nel 2011, di interventi di investimento nel settore sanitario regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 26/5/2004.

Con il presente disegno di legge il livello del ricorso al mercato previsto in sede di bilancio di previsione rimane inalterato.

4. Spese di funzionamento e personale

In sede di assestamento le previsioni per le spese per il personale 2010 fanno registrare una consistente riduzione (pari a circa il 4,11%), mentre nelle spese di funzionamento si registrano oneri straordinari dovuti (i) alle spese legali, per onorari su cause civili vinte dalla Regione, (ii) a rimborsi su tasse regionali e (iii) alla manutenzione di immobili e miglorie sede ISRIM di Terni.

Il raffronto con quelle del 2009 viene rappresentato nella seguente tabella:

TAB. N. 2) - SPESA PERSONALE E FUNZIONAMENTO 2009					
Oggetto	2009	2009		Var. assolute 2009/2008	Variazioni %
	Prev. Def.	Previsioni iniziali	Prev. Ass.		
	a	b	c	d=c-a	e=d/a
Spese personale	71.918.911,81	71.636.146,00	68.966.146,00	-2.952.765,81	-4,11
Spese funz.	13.935.379,10	14.000.703,00	15.415.053,00	1.479.673,90	10,62
Totale	85.854.290,91	85.636.849,00	84.381.199,00	-1.473.091,91	-1,72

Le spese per il personale riguardano le spese per il personale in servizio presso la Giunta regionale, al netto, quindi, di quelle del personale del Consiglio regionale.

Le spese di funzionamento riguardano le spese di carattere "generale" per il funzionamento della "struttura". Anche in questo caso le spese prese in considerazione non tengono conto di quelle per il funzionamento del Consiglio regionale.

5. Rispetto dell'equilibrio di bilancio

Ai sensi del primo comma dell'art. 45 della LR 13/2000 in sede di assestamento al bilancio di previsione devono continuare a sussistere i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre rispettare:

- il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate vincolate);
- il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla giacenza iniziale di cassa.

Le suddette prescrizioni (attestate in sede di bilancio di previsione 2008 con la relative tabelle C e D) sussistono anche dopo le operazioni di assestamento di cui al presente provvedimento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola 1) e il totale delle riscossioni previste è superiore al totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).

Tavola 1) – Equilibrio del bilancio di competenza (art. 36, c. 2, L. 13/2000)			
A	Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le iscrizioni):		2.585.650.393,28
	a dedurre:		
	- entrate da mutui/prestiti (tit. 5)		285.208.125,84
	- entrate con vincolo		221.086.646,42
	Totale A		2.079.355.621,02
B	Totale delle spese correnti (escluse iscr.)		2.028.243.584,22
	A dedurre:		
	- spese vincolate (tit. I)		121.644.247,12
	Totale B)		1.906.599.337,10
C	Differenza (A-B)		172.756.283,92

Tavola 2) – Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000)			
A	Riscossioni previste		7.874.306.125,71
B	Pagamenti previsti (al netto del fondo di riserva di cassa)		7.555.271.165,90
C	Differenza (A-B)		319.034.959,81

6. Risultato della gestione 2010

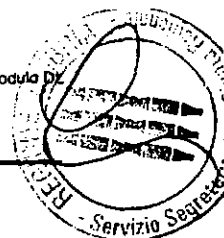
6.1 I residui attivi e passivi

I residui rappresentano i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) dell'Amministrazione regionale verso debitori e creditori la cui gestione è nettamente distinta da quella della competenza pura.

L'andamento dei residui attivi e passivi (anno 2009 a raffronto con il 2008) viene rappresentato nel prospetto seguente:

Oggetto	2008	2009	Diff.
Residui attivi	2.432	2.528	96
Residui passivi	2.197	2.339	142

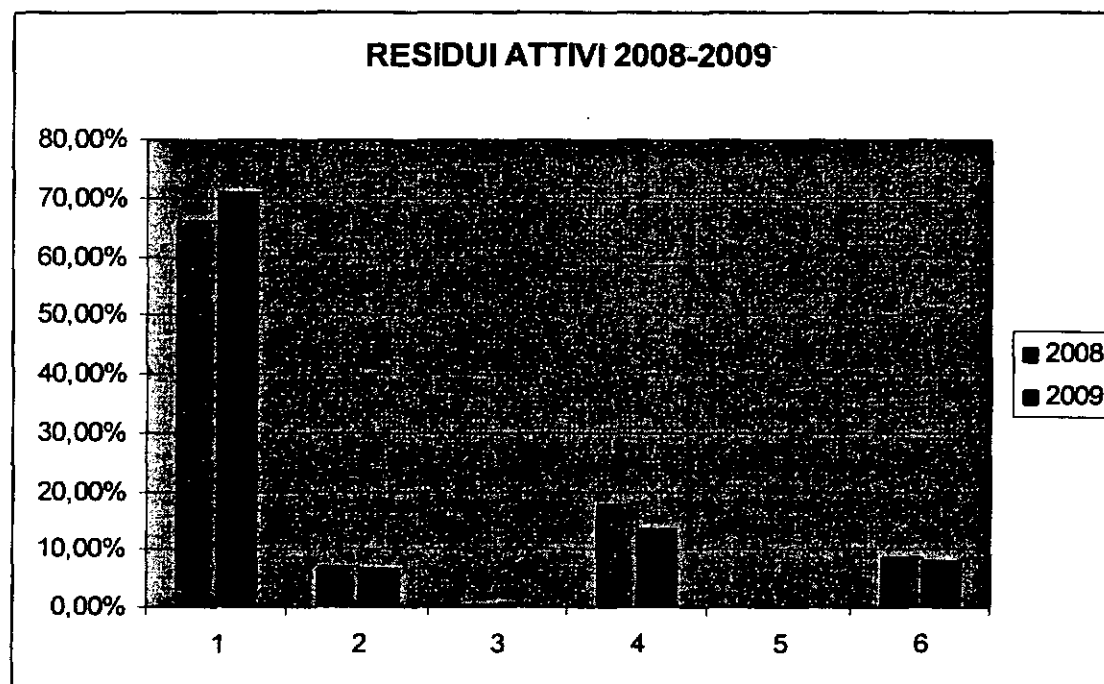
Nella seguente tab. 3) viene rappresentata la distribuzione dei residui attivi 2009 distinti per titolo e a confronto con il 2008.



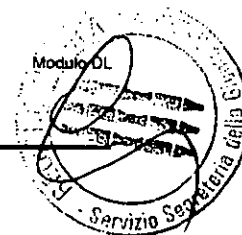
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tab.n.1 : Distribuzione per titoli dei Residui Attivi - Anni 2008-2009

Titolo	Descrizione	Residui Attivi 2008		Residui Attivi 2009	
		Valore assoluto	Valore percentuale	Valore assoluto	Valore percentuale
1	Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	1.605.232.085,43	66,00%	1.794.959.158,78	70,98%
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	172.918.411,19	7,11%	164.783.663,71	6,52%
3	Entrate Extratributarie	5.888.364,32	0,24%	15.587.899,03	0,62%
4	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	435.432.130,38	17,90%	344.793.624,65	13,63%
5	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	3.601.359,62	0,15%	2.933.282,53	0,12%
6	Entrate per contabilità speciali	209.201.483,81	8,60%	205.847.096,57	8,14%
TOTALE		2.432.273.834,75	100,00%	2.528.904.725,27	100,00%



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



6.2. Destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

L'avanzo finanziario è definito come somma delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e/o comunitarie vincolate a finalità specifiche e necessariamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte come competenza 2010 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.

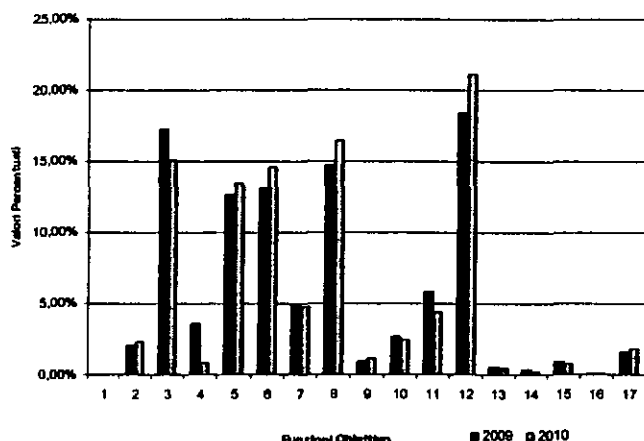
Il totale delle reiscrizioni per l'anno 2010 ammonta a complessivi 890 milioni di euro, che risulta essere inferiore a quelle del 2009 che erano state pari a circa 959 milioni di euro.

La destinazione delle somme reiscritte, distinta per funzioni obiettivo, viene specificata nella tabella n 4) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.

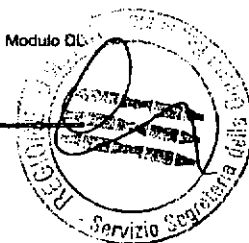
Tab. N.4 - REISCRIZIONE PER FUNZIONE OBIETTIVO ANNI 2009 - 2010

FO	Descrizione Funzione obiettivo	Reiscrizione 2009		Reiscrizione 2010	
		valori assoluti	%	valori assoluti	%
1	Organi Istituzionali	11.571,88	0,00%	11.571,88	0,00%
2	Amministrazione generale	20.178.004,85	2,10%	20.442.988,63	2,30%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	165.849.407,23	17,30%	134.415.955,61	15,09%
4	Opere pubbliche	34.970.822,77	3,65%	7.757.975,83	0,87%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	122.051.757,48	12,73%	119.653.304,23	13,44%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	128.179.735,10	13,16%	130.144.469,59	14,62%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	46.987.744,06	4,90%	42.523.472,15	4,78%
8	Industria, artigianato e commercio	141.685.824,92	14,78%	146.338.052,47	16,43%
9	Turismo	9.165.606,13	0,96%	9.952.008,34	1,12%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	26.062.016,13	2,72%	22.065.482,25	2,48%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	55.802.544,82	5,82%	38.876.228,83	4,37%
12	Promozione e tutela della salute	176.704.204,32	18,43%	188.153.820,99	21,13%
13	Protezione sociale	4.822.444,51	0,50%	4.409.042,03	0,50%
14	Programmazione strategica e socio economica	3.602.446,33	0,38%	2.288.393,64	0,26%
15	Gestione del debito	8.906.835,26	0,93%	6.581.582,69	0,74%
16	Fondi di bilancio	382.900,17	0,04%	382.792,58	0,04%
17	Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie	15.573.186,40	1,62%	16.485.684,03	1,85%
TOTALE		958.936.852,34	100,00%	890.482.823,77	100,00%

Reiscrizione per Funzione Obiettivo anni 2009- 2010



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



La disaggregazione delle reiscrizioni per grandi settori di intervento viene rappresentata nella successiva tabella n. 5):

Tab. 5) - Disaggregazione reiscrizioni per settori di intervento

Descrizione	Reiscrizioni 2009	Reiscrizioni 2010
Programmi comunitari	219.278.042,86	169.281.634,83
Accordi di Programma Quadro	137.931.099,46	118.896.028,40
Funzioni "Bassanini"	95.724.375,18	87.944.176,08
Edilizia e lavori pubblici	110.233.227,69	111.610.708,60
Sanità e Sociale	188.338.569,17	195.789.097,10
Calamità naturali	95.749.113,63	56.012.803,99
Trasporti	29.770.299,76	54.171.009,63
Altri interventi	81.912.124,59	96.777.365,14
Totale	958.936.852,34	890.482.823,77

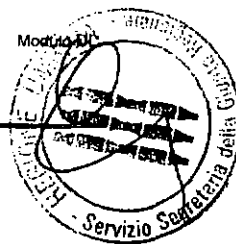
6.3 Situazione amministrativa al 31/12/2009

La gestione finanziaria dell'esercizio 2009 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente stimato in euro 53.700.500,00, a euro 52.535.921,92, con un risparmio di euro 1.164.578,08 rispetto a quanto ipotizzato in sede di bilancio preventivo. La destinazione del mutuo a pareggio 2009 è conforme al disposto del decreto legge n. 168/2004, convertito dalla legge 191/2004 e corrisponde agli impegni assunti alla fine dell'esercizio 2008.

La situazione della gestione 2009 viene riepilogata nella seguente tabella:

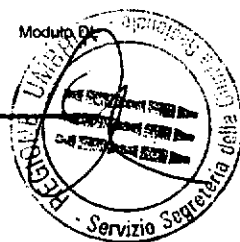
Tab. 6) - Riepilogo gestione 2009		
1	Residui attivi	2.528.904.725,27
2	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2008	494.194.196,81
3	TOTALE ATTIVO	3.023.098.922,08
4	Residui passivi:	2.339.165.448,15
5	Economie su stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, da reiscrivere per le stesse finalità a norma dell'art. 82, VI comma, della L.R. 13/2000	890.482.823,77
6	Quote di fondi speciali dell'anno 2008 da utilizzare nell'esercizio 2009	0,00
7	Disavanzo finanziario da ripianare (3-4-5-6)	-206.549.349,84

L'importo di € 206.549.349,84 si riferisce per € 50.701.572,70 al bilancio 2006, per € 47.885.827,89 al bilancio 2007, per € 55.426.027,33 al bilancio 2008 e 52.535.921,92 al bilancio 2009. Alla contrazione del prestito relativo agli esercizi 2006-2007-2008-2009 - a norma del comma 4), dell'art. 63), della vigente legge regionale di contabilità - si procederà in relazione alle esigenze di cassa della Regione.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****6.4 Residui perenti**

Nella tabella D), allegata al ddl, sono elencati i debiti cancellati per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi 2009 e precedenti. Tali debiti si riferiscono ad impegni di spesa assunti a carico di capitoli finanziati con fondi propri e per le cui economie non sussiste l'obbligo della reiscrizione. Tali debiti, nel caso di reclamo da parte degli aventi diritto, potranno essere pagati con il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie a norma dell'art. 42 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000.

Nelle tabelle A) e B), allegate al ddl, viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata delle varie poste di bilancio al fine di dare un quadro completo del bilancio regionale a seguito della operazione di assestamento.



8. L'articolato del disegno di legge

L'articolato del presente disegno di legge si compone di tre titoli e 13 articoli ed in particolare:

Titolo I - Assestamento del bilancio di previsione 2010

- **l'art. 1)** accerta – ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 – il saldo finanziario al 31 dicembre 2009 che ammonta a complessivi 206.549.349,84 milioni di euro, di cui 50.701.572,70 relativo al bilancio 2006, 47.885.827,89 al bilancio 2007, 55.426.027,33 al bilancio 2008 e 52.535.921,92 al bilancio 2009.

I bilanci regionali sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Sotto il profilo complessivo è ammesso un disavanzo finanziario (differenza fra entrate finali e spese finali più quelle per il rimborso di prestiti, che rappresenta il ricorso al mercato) a condizione che esso sia coperto da mutui la cui stipula sia autorizzata con la stessa legge di bilancio.

A tale operazione, però, vengono posti dei limiti di natura quantitativa, procedurale e qualitativa. Il limite quantitativo è rappresentato dal fatto che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento (quote capitale e quote interessi) dei mutui e dei prestiti non può superare il 25% delle entrate tributarie.

Il limite procedurale consiste nel fatto che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il limite qualitativo è che i mutui o prestiti possono essere contratti esclusivamente per spese di investimento.

- **l'art. 2)** stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.

Il comma 4 dell'art. 63, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, consente alla Regione di contrarre i mutui e/o prestiti autorizzati, secondo le effettive esigenze di cassa. La positiva gestione di tesoreria ha permesso, fino ad oggi, di rinviare la contrazione dei suddetti prestiti evitando così di dover sostenere oneri finanziari sui bilanci regionali.

- **l'art. 3),** a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge.

Trattasi di economie al 31 dicembre 2009 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi vincolo di destinazione e che devono essere reiscritti nella competenza dell'esercizio in corso per le medesime finalità e scopi. Sono stanziamenti di spese relative, per lo più, ad assegnazioni statali e/o comunitarie che, non avendo ancora concluso l'intero percorso amministrativo-contabile (impegni e pagamenti), non rientrano nella piena discrezionalità dell'ente, ma devono essere utilizzati secondo l'obbligo di destinazione originario.

- **l'art. 4)** approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa.

La perenzione amministrativa è un particolare istituto contabile che consiste nella eliminazione dei residui allo scopo di realizzare una semplificazione della tenuta dei conti. Non va confusa con la prescrizione estintiva dell'obbligazione prevista dal diritto comune: la perenzione non fa venire meno il diritto del creditore a richiedere le somme. L'applicazione della perenzione ha termini temporali diversi a seconda della tipologia di spese cui si riferisce. In particolare sono soggetti a perenzione i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; mentre per i residui inerenti le spese in conto capitale la perenzione opera trascorsi sette esercizi da quello di riferimento. In caso di richiesta da parte del creditore la Regione è tenuta al pagamento della somma dovuta, tramite prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, salvo decorrenza dei termini della prescrizione legale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- **l'art. 5),** ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.

Titolo II – Provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali

- **l'art. 6),** apporta modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale finanziaria 2010 a seguito delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge;
- **l'art. 7),** apporta modifiche alla norma finanziaria della legge regionale 16/2/2010, n. 12, recante norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo il comma 2, per un errore materiale della precedente stesura nonché alle tabelle allegate alla legge regionale di bilancio 2010 a seguito delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge;
- **l'art. 8)** modifica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, facendo rientrare nei benefici anche i soci delle cooperative ittiche che non rivestono la qualifica di "imprenditore agricolo".
La modifica legislativa proposta si rende necessaria - nelle more di una profonda revisione della legge del 22 ottobre 2008, n. 15 – per procedere urgentemente alla rettifica di terminologia riferita ai beneficiari, atteso che nell'attuale formulazione restano esclusi dai benefici i soci delle cooperative ittiche che non rivestono la qualifica di "imprenditore agricolo";
- **l'art. 9)** introduce il comma 2.bis all'articolo 2, della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, concernente norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante la disciplina delle attività di estetista, facendo rientrare nell'attività di estetista anche l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie;

Negli ultimi anni sono pervenute numerose richieste di iscrizione all'albo delle imprese artigiane da parte di soggetti esercenti l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno proceduto al rigetto della domanda laddove non fosse stato provato il possesso della qualifica di estetista da parte del richiedente, sulla base della L. 1/1990 e della l.r. 10/1990, che ne condividono finalità e caratteristiche, anche a garanzia di interessi pubblici superiori fra i quali quelli di igiene e sanità pubblica e tutela dei consumatori e degli utenti.

Il combinato disposto delle norme richiamate, infatti, stabilisce che la professione di estetista comprende "tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico."

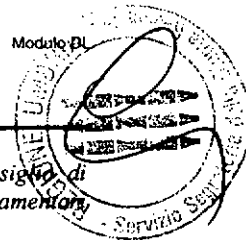
Trattasi di una definizione ampia, in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo umano che risponda allo scopo individuato dalla norma, rientra, per sua stessa natura, nell'ambito della professione di estetista: ne consegue che le citate attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie, in quanto prestazioni svolte sulla superficie del corpo umano, rientrano nella disciplina della L. 1/90.

Di conseguenza si ritiene necessario chiarire la disciplina di riferimento dei soggetti esercenti l'attività di estetista dettagliando ulteriormente le specifiche dei requisiti richiesti, così come proposto con la modifica della norma in oggetto. Tale proposta si allinea inoltre con le decisioni assunte da altre Regioni in merito, quali Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

- **l'art. 10)** modifica la legge regionale 5.8.2010 n.19, recante norme per l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria-Ater regionale, aggiungendo un comma 6) all'articolo 18 per evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativo-contabile del nuovo ente;

Con la L.R. 5.8.2010 n.19 è stata istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale, e sono state soppresse le attuali ATER provinciali.

L'art. 18 della legge stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della nuova Azienda inizi a svolgere le sue funzioni a decorrere dal 1.1.2011 e che gli organi delle ATER provinciali cessino ogni attività al 31.12.2010.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il comma 5 dell'articolo citato prevede poi che nei 60 giorni successivi al suo insediamento il Consiglio di Amministrazione adotti i provvedimenti essenziali per l'avvio dell'Azienda, ovvero le norme regolamentari (Regolamento di organizzazione e Regolamento contabile) ed il bilancio preventivo.

Il disposto normativo così articolato crea un "vuoto" temporale nella gestione finanziaria ordinaria, in quanto nulla si dispone circa gli strumenti da utilizzare per far fronte agli adempimenti che si dovessero verificare nell'arco dei 60 giorni stabiliti per l'adozione del bilancio preventivo dell'Azienda.

La modifica proposta intende ovviare a tale carenza.

Titolo III – Altre disposizioni

- **P'art. 11)** interviene in materia di ordinamento del personale regionale stabilendo che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza (con efficacia dal 1 gennaio 1999);

La Legge regionale n. 33/1973 "Stato giuridico, trattamento economico e inquadramento in ruolo del personale della regione, al titolo III (trattamento economico di assistenza, previdenza e quiescenza) all'art. 80 "Riconoscimento economico di precedenti attività lavorative", recita: "al personale che, per concorso pubblico, acceda alle qualifiche funzionali di cui all'art. 4, è riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, un'anzianità pari al 50 per cento, per non più di 5 anni, di quella maturata nella o nelle precedenti attività di lavoro nelle quali ha svolto mansioni corrispondenti, o propedeutiche, rispetto a quelle previste per la qualifica funzionale nella quale viene immesso".

La LR n. 28/1987 ha sostituito il disposto dell'art. 80 della legge sopra riportata sancendo all'articolo 1, comma 1 che "ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che accedano al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza".

Successivamente con Legge Regionale 30/99 "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili", il legislatore regionale ha abrogato interamente la L.R. 33/1973.

L'intervento legislativo sulla semplificazione, tuttavia, se da un lato ha abrogato la legge del 1973, non ha esplicitamente abrogato la LR 28/87 e in particolare il comma 1 dell'art. 1, ciò ha però generato un'incertezza sull'applicabilità di tale norma. Pur non essendoci una espressa abrogazione come per la LR n. 33/73, è stato abrogato l'art. oggetto di modifica.

Al fine di fare chiarezza sulle disposizioni normative e sulla loro applicabilità è opportuno riproporre la disciplina già contenuta nella citata LR 28/87 art. 1, comma 1..

- **P'art. 12)** autorizza, per il 2010, la spesa di euro 76.500,00 per lo sviluppo del Piano telematico regionale attraverso un contributo a Centralcom Spa, sulla base di apposita convenzione;
- **P'art. 13)** destina la quota di 350.000,00 euro del fondo programmi di Sviluppumbria spa ad attività di promozione e sviluppo economico e territoriale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.

TITOLO I**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010****Art. 1*****(Saldo finanziario)***

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, è accertato in euro 206.549.349,84. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2***(Copertura finanziaria)***

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 206.549.349,84, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2010 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2010 e di euro 17.150.000,00 dal 2010 in poi.

2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2010 e successivi, del bilancio pluriennale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2010-2012.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3
(Fondi da reiscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2010, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2009, a norma dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 890.482.823,77, come risulta dalla Tabella C) allegata alla presente legge.

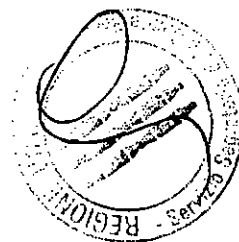
Art. 4
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2009 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2010 e di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Variazioni di bilancio)

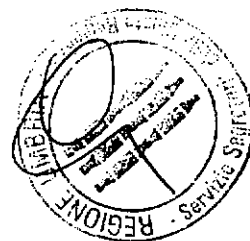
1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 e al bilancio pluriennale 2010/2012 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.



TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA
DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 6

(Modificazioni alla l.r. 8/2010)

1. Alla Tabella C) della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 – Legge finanziaria 2010), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata Tabella G).

2. Alla Tabella D) della l.r. 8/2010, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata Tabella H).

Art. 7

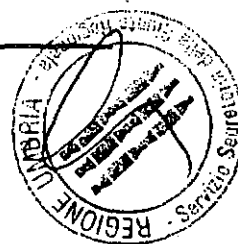
(Modificazione alla l.r. 12/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), è sostituito dal seguente:

“2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata Altri introiti (cap. 949).”.

2. La Tabella E) della l.r. 12/2010, relativa alla destinazione del mutuo di € 58.000.500,00, è sostituita dalla allegata Tabella E).

3. La Tabella H) della l.r. 12/2010, relativa

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2009, è sostituita dalla allegata Tabella F).

4. La Tabella L) della l.r. 12/2010, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata Tabella I).

5. La Tabella M) della l.r. 12/2010, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2009, è sostituita dalla allegata Tabella L).

6. La Tabella O) della l.r. 12/2010, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2009, è sostituita dalla allegata Tabella M).

Art. 8

(Modificazioni alla l.r. 15/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) le parole: "imprenditori ittici" sono sostituite dalle seguenti: "operatori ittici".

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 le parole: "imprenditori ittici" sono sostituite dalle seguenti: "operatori ittici".

3. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 la parola: "imprenditori" è sostituita dalla seguente: "operatori".

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: "gli imprenditori ittici" sono sostituite dalle seguenti: "i pescatori professionali".

5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: "le cooperative di imprenditori ittici" sono sostituite dalle seguenti: "i pescatori professionali".

6. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: "imprenditori ittici" sono sostituite dalle seguenti: "pescatori professionali".

Art. 9

(Modificazione alla l.r. 10/1990)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: "Disciplina delle attività di estetista") e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"2 bis: Ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990."

Art. 10

(Integrazione alla l.r. 19/2010)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 2010 n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - Ater regionale), è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari e del bilancio di previsione di cui al comma 5, l'ATER regionale si avvale, ai fini della gestione finanziaria ordinaria, degli strumenti predisposti nell'esercizio finanziario 2010 dalle ATER di cui alla l.r. 11/2002."

**TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI****Art. 11**

(Ordinamento del personale)

1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. L'articolo 1, comma 1 della legge regionale 21 maggio 1987, 28 (Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso) è abrogato.

3. L'articolo 80 della legge regionale 9 agosto 1973, 33 (Stato giuridico, trattamento economico e inquadramento in ruolo del personale della regione) resta abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

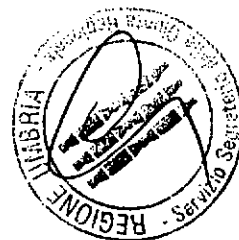
Art. 12*(Sviluppo del piano telematico regionale)*

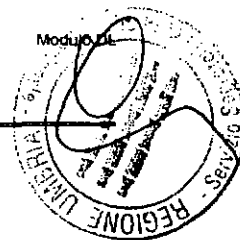
1. Per consentire lo sviluppo del Piano telematico, quale servizio di pubblico interesse, ai fini della valorizzazione del territorio regionale, è assegnato a Centralcom Spa, per l'anno 2010 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della UPB 05.1.016 che assume la seguente nuova denominazione "Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio" (cap. 5863).

Art. 13*(Interventi promozionali e turistici)*

1. La quota di euro 350.000,00, dello stanziamento della UPB 08.2.009 (cap. 9500/3100) è destinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria Spa), ad interventi di promozione allo sviluppo sul territorio regionale ed in particolare per quanto attiene il sistema aeroportuale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento***Note al titolo della legge:*

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 1), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in E.S. al B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10) e 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32).

Si riporta il testo degli artt. 45 e 82, comma 6:

"Art. 45.

(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermo restando i vincoli di cui all'articolo 36 - si provvede:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
- c) all'aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo risultante dagli elementi di cui alla lettera b), degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa cui è destinata l'utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio.

Art. 82.

(Residui passivi. Nozione)

Omissis

6. Le somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità. "

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

"Art. 37

(Iscrizione del saldo finanziario)

2. Il saldo finanziario negativo presunto deve essere iscritto in bilancio e trovare nel medesimo idonea copertura ai sensi dell'articolo 36, comma 3, fatti salvi i provvedimenti di assestamento del bilancio medesimo."

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, è il seguente:

"Art. 10

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

Omissis.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10, commi 1 e 4, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010), come modificati dall'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n.4 della legge regionale 26 marzo 2008, n.5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n.6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6- della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 legge regionale di contabilità), è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000, uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 154.983.383,80 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 5.340.000,00 per l'anno 2009 e di euro 12.700.000,00 per gli anni successivi.

Omissis."

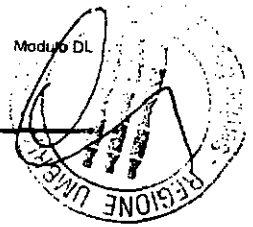
- Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281, recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" (pubblicata nella G.U. 22 maggio 1970, n. 127):

"Art. 10.

Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Omissis.

- Il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" (pubblicato nel *S.O.* alla G.U. 12 luglio 2004, n. 161), è stato convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 30 luglio 2004, n. 191 (in *S.O.* alla G.U. 31 luglio 2004, n. 178).

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note al titolo della legge.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

"Art 42 .

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

Omissis.

3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti e quelle concernenti i residui passivi caduti in perenzione amministrativa qualora il relativo ammontare sia richiesto dai creditori, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

Omissis.

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 è il seguente:

"Art. 22

Norma finanziaria.

Omissis.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 2.03.001 denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti" (cap. 949 n. i.) del bilancio regionale di previsione parte entrata.

Omissis.

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 è il seguente:

"Art. 28

Attività di pesca professionale.

Omissis.

2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente.

Omissis.

- Il testo dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 è il seguente:

"Art. 30

Interventi per la pesca professionale.

Omissis.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni.

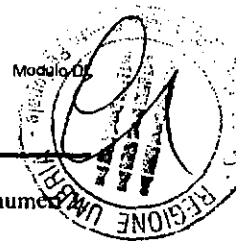
Omissis.

- Il testo dell'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 è il seguente:

"Art. 31

Beneficiari.

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all' articolo 30 :



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) gli imprenditori ittici e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 2, 4 e 7 e lettera b) , numeri 5 e 6;
- b) le cooperative di imprenditori ittici, limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b) , numeri 1, 3, 4 e 9;
- c) le Province, limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 5 e 6;

Omissis."

Note all'art. 9:

- Il testo dell'art. 2, della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 è il seguente:

"ARTICOLO 2

Requisiti richiesti e modalità di esercizio.

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'articolo 5. [4]
2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/ 1990 e dal regolamento di cui all' articolo 5."

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 18, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 19 è il seguente:

"ART. 18

Norme finali, transitorie e di prima applicazione.

Omissis.

5. Il Consiglio di amministrazione adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 15 ed il bilancio di previsione entro sessanta giorni dalla data di insediamento.

Omissis".

Note all'art. 11:

- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1987, n. 28 è il seguente:

"ARTICOLO 1

1. L' art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , è sostituito dal seguente: " 1. dipendenti dei pubbliche Amministrazioni che accedano al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza".

Omissis".

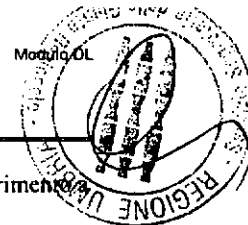
Note all'art. 13:

- Il testo dell'art. 2, della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 è il seguente:

"Art. 2

Finalità.

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione.
2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:
 - a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale;
 - b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

c) animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;

d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione;

e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali.

3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

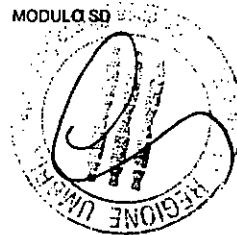
e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso;

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci..”



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, Artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali".

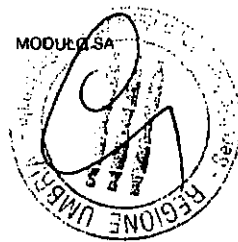
PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 25/10/2010

IL DIRETTORE
ANNA LISA DORIA



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, Artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 25/10/2010

Assessore Franco Tomassoni

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 25/10/2010

Assessore Franco Tomassoni

